

ADOZIONE DI MAGGIORENNE

(art. 291 e segg. Cod. Civ.)

Per poter adottare un maggiorenne è necessario depositare in cancelleria:

- Istanza, rivolta al Tribunale nel cui circondario è residente l'adottante, contenente la richiesta di poter adottare un maggiorenne e contestuale consenso all'adozione da parte dell'adottando;
- Copia integrale dell'atto di nascita dell'adottante e dell'adottando;
- Certificato di morte dei genitori di colui che adotta (se viventi dovranno essere sentiti dal Presidente del Tribunale);
- Certificato di morte dei genitori del maggiorenne da adottare (se viventi presenteranno il loro assenso nelle forme di cui all'art. 311c.c.);
- Certificato di matrimonio o di stato libero di colui che adotta;
- Certificato di matrimonio o di stato libero del maggiorenne da adottare;
- Atto notorio dal quale risulti che l'adottante non ha figli legittimati e che lo stesso non ha mai esercitato la tutela sul maggiorenne da adottare e che quest'ultimo non è mai stato adottato da altri;
- Dichiarazione, in originale, dei figli legittimi, legittimati o naturali dell'adottante, se maggiorenni, con la quale prestano incodizionato consenso all'adozione (se l'adottante ha figli minorenni, la presente procedura di adozione non è consentita);
- Alla domanda allegare nota di iscrizione a ruolo debitamente compilata, corredata dal versamento di contributo unificato da € 98,00 e marca per atti amministrativi da € 27,00.

Il decreto di adozione ordinaria è soggetto a registrazione a cura delle parti interessate.

La cancelleria provvederà a trasmettere copia del provvedimento agli Ufficiali dello stato Civile per le prescritte annotazioni a margine degli atti di nascita di colui che adotta e del maggiorenne adottato (art. 314 c.c.).

